

GAETANO AZZARITI

“Il Parlamento
non può sostituirsi
alla magistratura”

◉ TRUZZI A PAG. 3

“Il Senato doveva votare sui fatti, mica sulla sentenza”



Il Parlamento non può sostituirsi al giudice, altrimenti si viola il principio della separazione dei poteri. Gli art. 65 e 66 della Carta sono chiarissimi

IL COLLOQUIO

Gaetano Azzariti

» SILVIA TRUZZI

In principio i senatori che hanno salvato Augusto Minzolini si sono appellati al *fumus persecutionis* che secondo loro si ravvisava nella sentenza per peculato del collega senatore, a cui è stata inflitta una pena di due anni e sei mesi (con la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici). Ci sono voluti un paio di giorni per chiarire che tirare in ballo il *fumus* era sbagliato: una cosa è l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 68 della Costituzione (quando un magistrato chiede la custodia cautelare per un eletto dal popolo), altra questione è la verifica dei requisiti

che rendono l'eletto idoneo o no al seggio.

L'ARTICOLO 65 della Carta, poi, stabilisce che “La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.” E il successivo 66 – al quale adesso si appellano i difensori di Minzolini – prevede che “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. A questo articolo – tuonano adesso i supposti “garantisti” – si rifà anche la legge Severino: approvata nel 2012, prevede che una condanna superiore ai due anni, per una serie di reati elencati nel testo, renda incompatibile il condannato con le cariche elettive. La nuova versione è che chi si ostina a dire che Minzolini doveva decadere non ha nemmeno letto la Costituzione. Uno che difficilmente si può accusare di non conoscere la Carta è Gaetano Azzariti, titolare della cattedra di Diritto costituzionale alla Sapienza. Che spiega: “La legge Severino non poteva non fare riferimento all'articolo 66, che attribuisce alla Camera di appartenenza la verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Non è un argomento corretto sostenere che siccome la Severino rinvia al 66, il Parlamento può fare come gli pare e piace. Le incandidabilità sono decise direttamente dall'ufficio elettorale. Quando invece un parlamentare, come nel nostro caso, è già stato eletto, non si può superare l'articolo 66: un giudizio del Parlamento è dovuto e necessario.”

Il punto centrale è qual è la natura di questo giudizio. Pietro I-

chino – giuslavorista, senatore del Pd che ha votato contro la decadenza di Minzolini – afferma che quello dell'ex articolo 66 è un giudizio e non una semplice presa d'atto. “Ma il giudizio è sui fatti, non può spingersi a valutare il *fumus persecutionis* o il contenuto della sentenza”, continua Azzariti. “La possibilità che un senatore o un deputato sia sottoposto a un giudizio per ragioni politiche riguarda il secondo comma dell'articolo 68, che prevede appunto che senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione, arresto o essere altrimenti privato della libertà. L'autorizzazione a procedere dà un potere più ampio al Parlamento rispetto al giudizio sulla verifica dei poteri, che si deve limitare ai fatti: se la sentenza c'è stata, se il processo si è svolto correttamente dal punto di vista formale, se il reato rientra nell'elenco previsto dalla legge Severino e se la pena sia superiore ai due anni”.

OVVERO: il contenuto del voto è la verifica sull'esistenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità. E siccome la Severino introduce una causa di decadenza, anche sopravvenuta all'elezione, i senatori do-



vevano verificare che Minzolini fosse stato condannato e se la pena fosse superiore ai due anni. Giusto? “Sì: l’articolo 66 è finalizzato all’accertamento di dati di fatto. Se parliamo di decadenza per sopravvenuta condanna, la *ratio* della norma comporta che il giudizio non possa spingersi a valutare la sentenza. Può darsi che al senatore sia stata inflitta una pena eccessiva, ma si tratta di temi per eventuali dibattiti pubblici. Il Parlamento deve operare nell’ambito dei poteri circoscritti dall’articolo 66 che assegna un giudizio sulla verifica dei fatti, non assoluto. Altrimenti, c’è una violazione del principio di separazione dei poteri: il Parlamento non si può sostituire a un giudice”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA